



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Regolamento per la gestione dei rifiuti - Emanazione

IL RETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ordinario n. 96, in vigore dal 24 aprile 2006 che contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- lo "Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Brescia", emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2025;
- il "Regolamento generale di Ateneo", emanato con D.R del 24 luglio 2024, n. 661;
- il vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti" approvato con Decreto Rettorale n. 384 del 29 agosto 2014, in vigore dal 2 settembre 2014;

RAVVISATA la necessaria revisione del suddetto Regolamento, che tenga conto dell'aggiornamento sostanziale per renderlo adeguato alla prescrizione della normativa in materia di rifiuti, anche per l'applicazione delle Direttive europee;

CONSIDERATA l'esigenza di chiarire in maniera più completa ed esaustiva le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa per i soggetti che a vario titolo sono presenti nelle diverse strutture dell'Ateneo e che producono rifiuti nell'ambito delle attività di ricerca, didattica e amministrativa, con l'adozione di modalità omogenee per il rispetto della salute e della sicurezza degli operatori e dell'ambiente;

VISTE:

- la delibera del Senato Accademico n. 253/2025 del 17 novembre 2025 (Prot. n. 324866 del 19 novembre 2025) che esprime parere favorevole alle modifiche apportate al "Regolamento per la gestione dei rifiuti";
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 276/2025 del 18 novembre 2025 (Prot. n. 324840 del 19 novembre 2025) che ha approvato le modifiche apportate al "Regolamento per la gestione dei rifiuti";

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di emanare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti", il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento approvato con Decreto Rettorale n. 384 del 29 agosto 2014, in vigore dal 2 settembre 2014;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

2. il Regolamento per la gestione dei rifiuti entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Sommario

Articolo 1 – Finalità, principi e campo di applicazione	2
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Esclusioni	4
Articolo 4 – Competenze, attribuzioni e responsabilità	5
Articolo 5 – Tipologie e classificazione dei rifiuti prodotti	6
Articolo 6 – Obblighi particolari in capo ai soggetti di cui all'articolo 1), comma 5 del presente Regolamento	7
Articolo 7 – Adempimenti correlati al recupero/smaltimento dei beni	7
Articolo 8 – Divieti e regime sanzionatorio	7
Articolo 9 – Norme finali ed entrata in vigore	8

Articolo 1 – Finalità, principi e campo di applicazione

- 1) La finalità del presente Regolamento è disciplinare l'Organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti presso l'Università degli Studi di Brescia (di seguito Università) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni della RUS, con una particolare attenzione all'impatto ambientale, alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità.
- 2) Il presente Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti negli edifici e nelle aree di competenza dell'Università è redatto considerando la specificità dell'Organizzazione e delle attività svolte e, in particolare, in funzione dall'autonomia della ricerca e della sperimentazione in ottemperanza alla normativa in materia.
- 3) L'Università promuove la complessiva riduzione dei rifiuti al fine di prevenire la produzione nell'ambito di progetti e programmi nazionali e internazionali volti alla costruzione di un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico per le future generazioni. Pertanto, in riferimento ai commi 1) e 2) del presente articolo l'Università, al fine di prevenire la produzione di rifiuti, deve:
 - a. utilizzare tecnologie innovative ed economicamente sostenibili;
 - b. risparmiare risorse;
 - c. acquistare e utilizzare i prodotti con senso di responsabilità ed economicità;
 - d. effettuare la corretta raccolta e separazione di tutte le tipologie di rifiuti prodotte;
 - e. condividere procedure, istruzioni e/o linee guida operative ed omogenee in tutta l'Università.
- 4) Il presente Regolamento definisce inoltre i ruoli, i compiti e le attribuzioni in materia di Organizzazione della gestione dei rifiuti.
- 5) Il presente Regolamento è emanato in relazione ai rifiuti prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa presso l'Università e si applica a tutte le sue strutture, nonché ai seguenti soggetti:
 - a. personale docente, ricercatore e ricercatrici, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - b. studenti e studentesse dei corsi universitari, dottorandi e dottorande, specializzandi e specializzande, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca nonché laureati e laureate, quando frequentino laboratori didattici e/o di ricerca;
 - c. lavoratori e lavoratrici non organicamente strutturati/e, ma dei quali l'Università si avvale con la stipula di specifici contratti;
 - d. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione o di altra forma contrattuale, opera in aree e/o edifici di pertinenza dell'Università;
 - e. terzi che gestiscono attività di tipo amministrativo insediate nelle aree e/o edifici di pertinenza dell'Università (Fondazioni, Associazioni, ...);
 - f. tutti gli altri soggetti, non compresi nelle lettere precedenti, che a vario titolo lavorano, transitano o soggiornano anche temporaneamente negli edifici e nelle aree dell'Università.
- 6) Il presente Regolamento, all'art. 3), prevede specifiche disposizioni per:
 - a. operatori economici che operano nelle aree e/o negli edifici di pertinenza dell'Università e che producono rifiuti speciali provenienti da lavori, manutenzioni e da forniture di beni e servizi;
 - b. organizzatori di eventi nelle aree e/o ambienti di pertinenza dell'Università;
 - c. i rifiuti prodotti dalle Fondazioni, dai Consorzi e dalle Associazioni, se non diversamente specificato, titolari di spazi esclusivi all'interno delle strutture dell'Università, in quanto produttori iniziali dei rifiuti con gestione autonoma degli stessi.
- 7) Ai soggetti di cui al comma 5, lettere a e b, che operano presso enti terzi, sia pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, è applicata la disciplina dell'Ente ospitante.
- 8) Per quanto concerne rifiuti urbani e da raccolta differenziata l'organizzazione interna e le modalità di conferimento sono demandate agli uffici competenti dell'Università e a contratti specifici.
- 9) La puntuale applicazione del presente Regolamento deve garantire anche l'igiene e il decoro negli edifici e nelle aree di competenza dell'Università.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, e tenuto conto dell'Organizzazione dell'Università, si intendono per:
 - a. **Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**: sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
 - b. **Consulente ADR**: il/la "Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose" è una figura professionale obbligatoria ai sensi di legge, che si occupa della consulenza relativa al trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, è individuata tramite selezione pubblica e nominata con decreto rettorale;
 - c. **Deposito Temporaneo dei Rifiuti (DTR)**: locale o insieme di ambienti, che ai sensi della normativa vigente, hanno specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche, e sono destinati al raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui i medesimi sono prodotti;
 - d. **Detentore del rifiuto**: è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - e. **Direttore Generale/Direttrice Generale**: è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - f. **Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)**: elenco che, ai sensi della normativa vigente, classifica tutte le tipologie di rifiuti, siano essi urbani o speciali, individuando specificatamente ogni singolo rifiuto mediante un codice a sei cifre;
 - g. **Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)**: documento cartaceo di accompagnamento del trasporto dei rifiuti che è effettuato da un trasportatore autorizzato e che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - h. **Gestione dei rifiuti**: raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero e recupero/smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - i. **Incaricato/Incaricata RENTRI**: l'incaricato/l'incaricata è una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto del rappresentante dell'operatore;
 - j. **INFOCAD**: è il software di "Facility management" in uso in Università;
 - k. **Legale Rappresentante**: il Rettore o la Rettrice è il Legale Rappresentante dell'Università;
 - l. **Luogo di produzione dei rifiuti**: struttura o insieme di strutture dell'Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti;
 - m. **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)**: insieme di dichiarazioni presentate annualmente, con riferimento all'anno precedente, dai produttori di rifiuti alla Camera di Commercio territoriale di pertinenza. In tale dichiarazione sono denunciati i rifiuti speciali, raccolti, trasportati e smaltiti o avviati al recupero, raggruppati per tipologia (tramite i codici numerici dell'elenco EER), per produttore e provenienza;
 - n. **Personale**: definito ai sensi dell'articolo 1, comma 5), del presente Regolamento;
 - o. **Produttore/Produttrice del rifiuto**: è il soggetto la cui attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 5), del presente Regolamento, produce rifiuti;
 - p. **Raccolta dei rifiuti**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita e il deposito preliminare alla raccolta;
 - q. **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare, ai sensi della normativa vigente, i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - r. **Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università**: è il soggetto che, se nominato dal Direttore generale/dalla Direttrice Generale, si occupa della gestione dei rifiuti speciali in Università e si coordina: con l'Ufficio competente in materia, con il/la Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento, con il RADRL (di cui all'art. 2, punto w), con il produttore del rifiuto, ...;
 - s. **Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento**: è il soggetto nominato dal Direttore generale/dalla Direttrice Generale per collaborare con l'Ufficio competente in materia per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti in Università;
 - t. **Registro di carico e scarico (RCS)**: registro che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti;
 - u. **RENTRI**: istituito dall'articolo 188-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in sostituzione del SISTRI, prevede la creazione del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", ai sensi della normativa vigente;

- v. **Responsabile amministrativo dei Servizi dipartimentali:** è il soggetto che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile del Dipartimento ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
- w. **Responsabile delle Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL):** è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
- x. **Responsabile di struttura:** è il consegnatario/la consegnataria dei beni immobili in cui si svolge l'attività che produce rifiuti e che esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università. In particolare, sono tali ai sensi del "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità": i Direttori o le Direttrici dei Dipartimenti, i o le Responsabili delle Strutture dirigenziali e i o le Responsabili amministrativi/e dei Servizi dipartimentali, che sono titolari della gestione dei rifiuti prodotti dalla struttura di competenza;
- y. **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** si intendono le apparecchiature elettriche o elettroniche (AEE) che sono rifiuti ai sensi della normativa vigente, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- z. **Rifiuto:** "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e i rifiuti sono classificati ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente secondo:
 - I. l'origine: in urbani e speciali
 - II. le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;
- aa. **Rifiuti urbani:**
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai seguenti rifiuti domestici: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- bb. **Rifiuto speciale:** si intende qualsiasi materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio per i quali, ai sensi della normativa vigente, la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e ritiro/smaltimento finale. Sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco "**";
- cc. **RUS:** la Rete delle Università per lo sviluppo Sostenibile è la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale così da contribuire al raggiungimento degli SDGs, e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza italiana a livello internazionale;
- dd. **TARI:** la "tassa sui rifiuti" è una imposta comunale che, ai sensi della normativa vigente in materia, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e ritiro/smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell'utilizzatore;
- ee. **Ufficio competente in materia:** l'ufficio competente per la gestione dei rifiuti in Università;
- ff. **Unità Locale:** struttura o insieme di strutture dell'Università che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, possono essere dislocate in un luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività da cui sono generati rifiuti.

Articolo 3 – Esclusioni

- 1) Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative vigenti in materia e/o contrattuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di rifiuto: i rifiuti radioattivi, le acque di scarico, i materiali esplosivi in disuso, le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera.
- 2) Dal presente Regolamento sono esclusi, salvo diverse e specifiche clausole previste dai contratti o da Regolamenti dell'Università, i rifiuti:
 - a. derivanti dall'affidamento a terzi di lavori e servizi quali gli interventi edilizi, gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, gli interventi sugli impianti tecnologici e le attività di pulizia, che sono di competenza dell'operatore economico incaricato della conduzione e gestione dei servizi, oggetto di specifici contratti, di cui all'articolo 1, comma 6), lettera a, del presente Regolamento;
 - b. derivanti dall'organizzazione di eventi, in quanto di competenza degli operatori economici incaricati, che devono sempre e comunque garantire l'igiene e il decoro presenti negli spazi e nelle

- aule dell'Università concessi in uso, di cui all'articolo 1, comma 6), lettera b, del presente Regolamento;
- c. prodotti dalle Fondazioni, dai Consorzi e dalle Associazioni, se non diversamente specificato, titolari di spazi esclusivi all'interno delle strutture dell'Università, in quanto produttori iniziali dei rifiuti con gestione autonoma degli stessi, di cui all'articolo 1, comma 6), lettera c, del presente Regolamento.
- 3) È esclusa dal presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani e da raccolta differenziata, di cui all'articolo 1, comma 8) del presente Regolamento, per quanto concerne le operazioni di prelievo e trasporto, in quanto di competenza del Servizio pubblico di raccolta.

Articolo 4 – Competenze, attribuzioni e responsabilità

- 1) Il Rettore o la Rettrice è il/la titolare della gestione dei rifiuti prodotti negli edifici e nelle aree di competenza dell'Università e, ai fini degli adempimenti di legge, per garantirne una corretta gestione e assolvere a tutti gli obblighi previsti:
- nomina il/la consulente ADR
 - designa tutte le ulteriori figure di competenza o richieste per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente (incaricato RENTRI, ...).
- 2) Il Direttore Generale o la Direttrice Generale, fermo restando quanto previsto al comma 1) del presente articolo, è titolare della gestione dei rifiuti prodotti negli edifici e nelle aree di competenza dell'Università e:
- si avvale del supporto dell'Ufficio competente in materia;
 - può nominare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera r, del presente Regolamento il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università" che si coordina con l'ufficio competente in materia;
 - nomina un/una "Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento", individuato preferibilmente tra i Tecnici di Laboratorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera s, del presente Regolamento, sentiti i dipartimenti coinvolti, e che risponde all'Ufficio competente in merito alla gestione dei rifiuti e si coordina con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato;
 - assicura e promuove l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto.
- 3) L'Ufficio competente in materia, ai sensi dell'art. 2), comma 1, lettera ee, del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 1) del presente articolo, è competente della corretta gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici ad essa collegati per tutte le strutture e aree dell'Università ed in particolare:
- si coordina con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato;
 - si relaziona con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento";
 - garantisce la corretta applicazione della normativa vigente in materia e del presente Regolamento;
 - definisce e diffonde, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento, le corrette procedure, istruzioni e/o linee guida operative;
 - provvede alla compilazione, alla conservazione, alla verifica e alla regolare tenuta di tutta la documentazione amministrativa prevista ai sensi di legge (Registro di carico e scarico, FIR, MUD, "Relazione annuale ADR", ...), coordinandosi con gli uffici competenti per gli eventuali oneri (iscrizioni, diritti di segreteria, ...);
 - raccoglie e monitora i dati relativi alla gestione dei rifiuti che fornisce, a richiesta, agli uffici competenti per gli audit, la compilazione dei questionari, report, sondaggi, ... e agli organi di controllo;
 - coordina e sensibilizza, con il coinvolgimento degli uffici interessati, il personale di cui all'articolo 1, comma 5), del presente Regolamento in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferiti in Università;
 - promuove la formazione e l'informazione tecnico-normativa dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti;
 - assicura la corretta gestione dei rifiuti prodotti valutando, di concerto con il produttore del rifiuto, l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o nuove necessità organizzative, nonché l'efficacia dei processi esistenti;
 - gestisce i rapporti con Enti e figure preposte al rispetto della normativa vigente anche in merito alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- k. si può avvalere, a supporto della gestione dei rifiuti, anche di collaboratori terzi esperti nel settore (il/la Consulente ADR, ...);
 - l. partecipa a gruppi di lavoro, commissioni, interne ed esterne all'Università in materia, come ad esempio alla "Commissione Sostenibilità dell'Università" e al "Gruppo di Lavoro Risorse e Rifiuti" della RUS.
- 4) Nell'ambito dei/delle responsabili di struttura, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera x del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 1) del presente articolo:
 - a. il/la Dirigente è il/la responsabile dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività amministrativa nelle aree e negli spazi dell'Università di competenza e per assolvere a tutti gli obblighi e ai compiti previsti per legge:
 - I. si avvale del supporto dell'Ufficio competente in materia;
 - II. si coordina con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato/a;
 - b. il Direttore/la Direttrice di Dipartimento è responsabile dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa nelle aree e spazi dell'Università di competenza e per assolvere a tutti gli obblighi e ai compiti previsti per legge:
 - I. si avvale del supporto dell'Ufficio competente in materia;
 - II. si coordina con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato/a
 - III. si relaziona con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento".
- 5) Nell'ambito dei singoli dipartimenti il/la Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca (RADRL), come definito all'articolo 2, comma 1), lettera w, del presente Regolamento, in riferimento alla gestione dei rifiuti deve:
 - a. monitorare i prodotti e i processi relativi al/ai laboratorio/i di competenza svolgendo tutte le attività funzionali alla corretta gestione dei rifiuti;
 - b. relazionarsi con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento";
 - c. coordinarsi con l'Ufficio competente in materia;
 - d. coordinarsi con il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato/a.
- 6) Il Produttore/la Produttrice del rifiuto, come definito all'articolo 2, comma 1), lettera o, del presente Regolamento, è responsabile:
 - a. del rifiuto prodotto;
 - b. del suo corretto confezionamento;
 - c. del suo corretto conferimento:
 - I. negli appositi contenitori della raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, ...);
 - II. nei depositi temporanei dei rifiuti.
 - d. della fornitura del campione del rifiuto prodotto da sottoporre ad analisi.

Articolo 5 – Tipologie e classificazione dei rifiuti prodotti

- 1) L'Università produce rifiuti di diverse tipologie, derivanti principalmente dall'attività di ricerca, didattica e servizio, quali:
 - a. I rifiuti urbani (carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, pile esauste e indifferenziato):
 - I. sono conferiti nei contenitori che si trovano negli spazi previsti all'interno dell'Università (corridoi, uffici, aree di ristoro, ...);
 - II. sono movimentati dal servizio di pulizia, a seconda della collocazione degli edifici, o verso specifiche aree interne all'Università o secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata che possono variare in base alla zona della città;
 - III. vengono raccolti direttamente dal servizio pubblico;
 - b. I rifiuti urbani non conferibili nelle isole ecologiche (archivi documentali, rifiuti ingombranti, legno, ...) vengono gestiti da soggetti terzi che si occupano del loro trasporto, smaltimento/recupero e valorizzazione;
 - c. I rifiuti speciali pericolosi, raccolti presso i depositi temporanei dei rifiuti (DTR) dell'Università, che vengono gestiti da soggetti terzi che si occupano del loro trasporto e smaltimento/recupero.
 - d. La classificazione dei rifiuti prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa in Università è frutto di un'analisi del ciclo produttivo e delle attività che li hanno generati concertata tra il produttore dei rifiuti, dall'Ufficio competente e il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se

nominato/a, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e da formalizzate procedure, istruzioni e/o linee guida operative ed omogenee dell'Università.

Articolo 6 – Obblighi particolari in capo ai soggetti di cui all'articolo 1), comma 5 del presente Regolamento

- 1) I soggetti, di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Regolamento, a cui sia stato assegnato uno spazio e/o una postazione di lavoro, in caso di cessazione, dal servizio o dal contratto, a qualsiasi titolo devono:
 - a. definire con gli uffici Amministrativi di pertinenza la corretta valutazione ed eventuale collocazione dei materiali d'archivio e assimilati e degli strumenti di lavoro, come previsto dai Regolamenti e Manuali dell'Università in merito alla conservazione;
 - b. rimuovere tutti gli oggetti personali.
- 2) Gli Uffici Amministrativi di pertinenza, in caso di cessazione dal servizio del soggetto di cui al precedente articolo 1, comma 5) devono coordinarsi con tutti gli ulteriori uffici interessati al fine di provvedere alla corretta ricollocazione di beni e strumenti e alla, eventuale, riorganizzazione degli ambienti.

Articolo 7 – Adempimenti correlati al recupero/smaltimento dei beni

- 1) Secondo quanto previsto dai Regolamenti, dai Manuali e dalle procedure previste dagli uffici competenti dell'Università:
 - a. i beni a cèspite, per i quali viene richiesto lo smaltimento, devono risultare scaricati dall'inventario;
 - b. gli archivi e la documentazione per i quali viene richiesto lo smaltimento:
 - I. se soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica della Lombardia: si potrà procedere, con il ritiro e l'invio al macero con certificato di distruzione, solo al termine della pratica di autorizzazione allo scarto;
 - II. se non ritenuti rilevanti ai fini della conservazione: sarà possibile procedere alla richiesta di ritiro, previa eventuale richiesta di certificato di distruzione.
 - c) I veicoli destinati alla demolizione, con la conseguente radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sono considerati rifiuti speciali altamente inquinanti. Pertanto gli uffici interessati dalla demolizione devono coordinarsi, tempestivamente, con l'Ufficio competente in materia, il/la "Referente per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università", se nominato/a, e l'Ufficio Assicurazioni, al fine di seguire la corretta procedura e produrre e ricevere la documentazione adeguata.
- 2) Nel caso di richiesta di ritiro e recupero/smaltimento di beni mobili danneggiati (incendio, ...) soggetti a copertura assicurativa, prima della richiesta di ritiro e recupero/smaltimento è necessario:
 - a. coordinarsi con l'Ufficio che si occupa della gestione delle pratiche assicurative per verificare che tutti gli adempimenti di natura periziale siano stati espletati nel rispetto delle tempistiche previste e dei Regolamenti, delle procedure previste in Università e della normativa vigente;
 - b. assicurarsi la corretta acquisizione di tutta la documentazione inerente le spese sostenute per la gestione del sinistro, comprese quelle relative alla gestione del rifiuto fino al completo recupero/smaltimento (foto, eventuale offerta per lo specifico servizio, FIR, fattura, ...).
- 3) Nel caso di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nel rispetto delle normative di settore, prima di effettuare la richiesta del ritiro e recupero/smaltimento di tali beni è necessario assicurarsi dell'inesistenza o della intelligibilità di dati personali sui supporti per evitare l'acquisizione indebita di dati personali.

Articolo 8 – Divieti e regime sanzionatorio

- 1) È vietato smaltire in Università rifiuti urbani o speciali personali o prodotti al di fuori delle aree e degli edifici dell'Università, salvo specifici servizi appositamente concordati e dedicati.
- 2) I soggetti, di cui all'articolo 1, comma 5), del presente Regolamento, sono responsabili delle violazioni degli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e in caso di inosservanza potranno

incorrere nelle sanzioni penali, civili e disciplinari previste dalla normativa vigente in materia, dal presente regolamento e dai regolamenti dell'Università.

Articolo 9 – Norme finali ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, approvato dai competenti organi accademici, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, disciplinanti le materie oggetto dello stesso.
- 3) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del precedente regolamento.